Sentenza n. 143/2021 pubbl. il 12/01/2021 RG n. 23395/2019

N. R.G. 23395/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **23395/2019** promossa da:
CONDOMINIO ATTORE
contro
MC e AC CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per CONDOMINIO
Voglia l'Ill.mo Giudice adito disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: - In via principale: accertare e dichiarare, previa apertura della successione del defunto Sig. C, l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del de cuius da parte dei Sigg.ri CM e CA, entrambi residenti in Pero e, per l'effetto, dichiarare gli odierni convenuti eredi del defunto Sig. CG; ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competenti di trascrivere la sentenza del presente giudizio presso i relativi registri; - In via subordinata: nella sola denegata ipotesi che il Giudice non dovesse condividere quanto richiesto nella domanda in via principale, accertata la qualità dei Sigg.ri C di chiamati all'eredità del de cuius Sig. CG, fissare il termine entro il quale i chiamati all'eredità dichiarino se accettare ovvero rinunciare all'eredità.
- In via istruttoria: ammettersi prove per testi e per interrogatorio formale sui capitoli di prova da intendersi di seguito trascritti e preceduti dalle parole "Vero che", con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare, indicare testi e formulare istanze nel rispetto dei termini ex art. 183 c.p.c., articolare ulteriori mezzi di prova, di capitolare e di indicare testi. Si richiamano i documenti già prodotti in atti: 1) Certificato di morte del Sig. CG - 2) Prospetto debito imputato agli odierni convenuti - 3) Certificato di residenza e stato di famiglia dei F.lli C - 4) Dichiarazione di successione Sig.ra N - 5) Verbale assemblea Condominio- 6) Decreto ingiuntivo n. 3135/2018 del 08.02.2018 emesso dal Tribunale di Milano - 7) Estratto catastale a nome del Sig. C - 8) Estratto di matrimonio dei Sigg.ri C e N - 9) Certificato di morte della Sig.ra N. - In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Motivazione
Il Condominio, in persona dell'amministratore *pro tempore*, chiedeva di accertare l'accettazione dell'eredità di GC da parte dei figli MC e A C.
In particolare il Condominio esponeva di essere creditore nei confronti di M e A C, quali eredi del *de cuius* GC, per spese condominiali non pagate relativamente alle unità immobiliari site nel predetto condominio.
In relazione a tali pretese creditorie, il Condominio aveva già ottenuto decreto ingiuntivo n. 3135/2018 emesso dal Tribunale di Milano e notificato ai convenuti che è divenuto definitivo non essendo stato opposto.
Il Condominio esponeva che M e A C sono eredi legittimi del padre per pari quota, non essendovi altri chiamati all'eredità (la madre N risultava deceduta nel 2011) e hanno continuato ad abitare presso le unità immobiliari del padre defunto in Pero, ove sono anche attualmente residenti, hanno partecipato alle riunioni di condominio quali proprietari esprimendo il voto per l'approvazione del bilancio e del rendiconto e per la nomina dell'amministratore (e MC anche fungendo da Presidente dell'assemblea condominiale).
Il Condominio chiedeva, in via principale, di accertare l'accettazione tacita/presunta dell'eredità del de cuius GC da parte di M e A C ed in subordine di fissare un termine ex art. 481 c.p.c..
M e A C non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci.
Deve quindi essere esaminata la domanda di accertamento dell'accettazione tacita/presunta dell'eredità di GC da parte dei figli M e A C.

Dal certificato di morte di GC (doc. n 1) risulta che la successione si è aperta in data 17.12.2014 e che i figli M e A C sono chiamati all'eredità, essendo premorta la moglie N (che risulta deceduta il 30.8.2011 = doc. 9), come riscontrato dall'ispezione ipotecaria da cui risulta la trascrizione della successione della *de cuius* N a favore del coniuge GC e dei figli M e A C (doc. n 4).
L'attore ha dedotto l'accettazione dell'eredità del *de cuius* GC da parte dei figli M e A C considerando innanzitutto che i predetti sono nel possesso dei beni ereditari, poichè hanno continuato ad abitare presso la casa paterna sita in Pero.
La suddetta circostanza è provata dai certificati di residenza e di stato di famiglia (doc. 3) da cui risulta che MC è residente con A in Pero e AC è residente con H in Pero, nonché dal verbale dell'assemblea condominiale del 13.7.2017 a cui hanno partecipato i convenuti (per mm 493,00) e da cui risulta che CM dichiarava "*che la situazione dell'appartamento dei suoi genitori verrà risolta entro il mese di settembr*e" e che entrambi partecipavano alla votazione. Inoltre le notifiche effettuate ai convenuti per la presente causa risultano eseguite in Pero e ritirate l'8.4.2018 da H quale moglie di AC e cognata di MC, essendo entrambi i destinatari "*momentaneamente assenti*"; parimenti il decreto ingiuntivo e relativo atto di precetto risulta notificato il 26.3.2018 in Pero e ritirato dalla moglie di MC, mentre per MC la notifica si è perfezionata con la compiuta giacenza.
Infine la circostanza relativa all'abitazione dei convenuti con le rispettive famiglie presso le unità immobiliari del *de cuius* GC site in Pero è stata oggetto dell'interrogatorio formale dei convenuti, che non si sono presentati all'udienza del 5.11.2020. La mancata presentazione dei convenuti per rispondere all'interrogatorio formale non verrà però valutata ai sensi dell'art. 232 c.p.c. in quanto l'udienza originariamente fissata e notificata ai convenuti in data 28 gennaio 2020 e 8 febbraio 2020 non si è tenuta per l'emergenza epidemiologica in atto ed il rinvio al 5.11.2020 non risulta notificato ai convenuti.
In ogni caso è provato da quanto suesposto che MC e AC sono rimasti nel possesso dei beni ereditari (le unità immobiliari site in Pero) del *de cuius GC* dall'apertura della successione (17.12.2014) senza aver fatto l'inventario oltre il termine di 3 mesi previsto dall'art. 485 c.c. per l'accettazione *ex lege* o presunta.
L'art. 485 c.c. prevede infatti che il chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni ereditari deve fare l'inventario entro tre mesi ed in mancanza è considerato erede puro e semplice. La norma introduce una ipotesi di accettazione *ex lege* o presunta dell'eredità che presuppone il possesso dei beni ereditari (o, secondo la giurisprudenza, anche solo di un bene ereditario) da parte del chiamato.
Deve quindi essere accertata e dichiarata l'intervenuta accettazione presunta dell'eredità del *de cuius* GC da parte dei figli M e AC.
L'accettazione dell'eredità risultante dalla presente sentenza è soggetta a trascrizione ex art. 2648 c.c..
Le spese di lite devono essere poste a carco dei convenuti che sono soccombenti e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014 considerando la causa di valore indeterminato basso, con la riduzione delle prime due fasi per la non complessità delle questioni trattate, l'esclusione della fase istruttoria per l'assenza di prove orali e la riduzione della fase decisoria per la rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1) accerta l'accettazione ex art. 485 c.p.c. dell'eredità di GC da parte dei convenuti CM e A e dichiara i predetti convenuti eredi puri e semplici del *de cuius* GC;

2) dichiara che l'accettazione dell'eredità risultante dalla presente sentenza è soggetta a trascrizione ex art. 2648 c.c.;

3) condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in € 2.800,00 per compenso, € 518,00 per spese, oltre 15% spese forf., iva e cpa..

Milano, 4 gennaio 2021
Il Giudice
dott. Antonella Cozzi